

A.P.S.P. "REDENTA FLORIANI"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38059 CASTEL IVANO (TN)

Via Degol, 1

Tel. 0461-781100 fax 0461-781199

Partiva IVA 01008300228 - C.F. 81000810226

economato@apspstrigno.it



www.apspstrigno.it

CAPITOLATO SPECIALE

per la fornitura di:

LATTE E SUOI DERIVATI

FORMAGGI

UOVA

INDICE

Art. 1 – Oggetto della fornitura	3
Art. 2 – Definizioni e requisiti	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	7
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	8
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto.....	9
Art. 6 – Durata del contratto	9
Art. 7 – Importo del contratto	10
Art. 7 bis – Revisione prezzi	10
Art. 8 – Costi per la sicurezza.....	10
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	10
Art. 11 – Garanzia provvisoria.....	11
Art. 12 – Garanzia definitiva	11
Art. 13 – Procedimento di gara e aggiudicazione.....	11
Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 16 – Offerta economica e determinazione del prezzo.....	11
Art. 17 – Trasporto, consegna e circolazione mezzi in struttura	12
Art. 18 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI.....	12
Art. 19 – Modalità ed orari delle consegne.....	14
Art. 20 – Norme in materia di igiene alimentare	15
Art. 21 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	15
Art. 22 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	16
Art. 23 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	16
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	17
Art. 25 – Subappalto.....	17
Art. 26 – Tutela dei lavoratori.....	17
Art. 27 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ..	17
Art. 28 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 29 – Penali	17
Art. 30 – Obblighi assicurativi	18
Art. 31 – Clausola di forza maggiore	18
Art. 32 – Risoluzione del contratto	19
Art. 33 – Recesso	19
Art. 34 – Definizione delle controversie	19
Art. 35 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 36 – Codice di comportamento e obblighi in materia di legalità	20
Art. 37 – Spese contrattuali	21
Art. 38 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	21
Art. 39 – Norma di chiusura	21

Art. 1 – Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura di latte e suoi derivati, formaggi e uova, di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale per il servizio ristorazione dell'A.P.S.P "Redenta Floriani" con sede in Castel Ivano, via Degol n. 1 (TN).

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche qualitative e i requisiti igienico – sanitari previsti nei seguenti articoli.

I quantitativi annuali presunti dei singoli prodotti richiesti sono elencati nel Allegato C "Modulo offerta economica".

Art. 2 – Definizioni e requisiti

ACCETTAZIONE/APPROVAZIONE:

Atto/provvedimento con il quale l'amministrazione dichiara di approvare una qualsiasi attività dell'Appaltatore.

AGGIUDICATARIO:

Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte formata dall'amministrazione.

AGGIUDICAZIONE:

Atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende pubblico l'esito dello stesso e si dichiara l'Aggiudicatario.

APPALTATORE:

Il soggetto con il quale l'amministrazione stipula il Contratto per la realizzazione della fornitura.

BANDO:

Il documento con il quale l'amministrazione rende nota l'intenzione di aggiudicare questo appalto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

Il documento, facente parte integrante del Bando di Gara, contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra l'amministrazione e l'Aggiudicatario.

CONCORRENTE:

Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di legge, che presenteranno offerta per la Gara.

CONTRATTO:

Il Contratto di appalto che sarà stipulato fra l'amministrazione e l'Aggiudicatario.

OFFERTA:

L'offerta "Economica" che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara.

AMMINISTRAZIONE:

Stazione Appaltante (A.P.S.P. "Redenta Floriani" con sede a Castel Ivano -TN- 38059, via Degol n. 1).

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA:

La persona fisica incaricata dall'amministrazione della gestione del Contratto.

PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA:

In base ai Regolamento Reg. CE 834/2007, si intende per «produzione biologica»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel succitato regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

Come definito all'art. 4, Titolo II del Regolamento Reg. CE 834/2007, la produzione biologica si basa sui seguenti principi:

- la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici, praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca ed escludono l'uso di OGM;
- limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni a fattori di produzione provenienti da produzione biologica, sostanze naturali o derivate da sostanze naturali, concimi minerali a bassa solubilità;
- la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica.

Tali normative si riferiscono a:

- prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- mangimi;
- materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

I prodotti BIOLOGICI (con % BIO non inferiore al 95%) devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni:

- a) indicazioni che suggeriscano all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione biologica: in italiano BIOLOGICO, ma anche abbreviazioni quali: BIO, ECO;
- b) indicazione che il prodotto è stato ottenuto od importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo;
- c) menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato.
- d) logo comunitario ed indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, «Agricoltura UE», «Agricoltura non UE», «Agricoltura UE/non UE» (obbligatorio dal 1/7/2010).

Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei singoli prodotti rimane valido quanto stabilito dai Reg. CE specifici.

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.) e PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.):

Il Regolamento (UE) N. 1151/2012 (articolo 5) descrive puntualmente il significato degli acronimi DOP e IGP precisando che:

con il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) si identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata; con il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) si designa un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche che e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Solo quelle produzioni che dimostrano una tradizione produttiva consolidata e codificata, un legame inscindibile con il territorio di provenienza, un tessuto socio-imprenditoriale adeguato e che riescono a raggiungere elevati standard qualitativi, certificati da organismi terzi di controllo, possono aspirare ad ottenere e conservare l'ambito riconoscimento comunitario e la contemporanea iscrizione al registro europeo dei prodotti DOP e IGP.

PRODOTTI S.T.G. – Specialità Territoriale Garantita:

Questo marchio di origine è volto a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali, secondo quanto disciplinato dal regolamento CE n. 509/2006. si tratta di prodotti agricoli e alimentari che hanno una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona. Per quanto attiene al Marchio Qualità Trentino si rinvia ai riferimenti riportati all'articolo 8 del capitolato speciale.

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

Prodotti agroalimentari tradizionali, sono quelli "le cui procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo" e sono presenti all'interno dell'"Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali" pubblicato annualmente a cura del Ministero per le Politiche Agricole (D.Lgs. n° 173/98, D.M. 350/99).

ALTRI PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI

Per tipico si intende tutto ciò che un determinato territorio veicola al prodotto rendendolo "unico" e non riproducibile con le stesse caratteristiche in altri luoghi. Il concetto di tipico non può quindi essere attribuito schematicamente a ciò che si produce in una certa area e, quindi, considerarlo semplice sinonimo di locale. Il concetto di prodotto agroalimentare tipico esclude, quindi, la possibilità che lo stesso prodotto possa essere rinvenuto con le stesse caratteristiche in altre aree, perché comprende alcune caratteristiche peculiari, che vanno dalla sua collocazione all'interno della tradizione e della cultura locale, alla localizzazione geografica dell'area di produzione, alla qualità della materia prima e alle tecniche di produzione.

PRODOTTI DELLA FILIERA TRENTINA O INTERAMENTE TRENTINA

I prodotti di filiera trentina sono quelli i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati e confezionati in Trentino. I prodotti di filiera interamente trentina sono quelli i cui ingredienti principali sono coltivati/prodotti, lavorati, confezionati e distribuiti da piattaforme interamente trentine.

PRODOTTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE:

La definizione è riportata nel Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare di cui alla deliberazione giunta 27/2017, al paragrafo "Definizione di prodotti a basso impatto ambientale e calcolo della Carbon Footprint", tale indicazione viene applicata per quanto possibile:

L'art. 2, comma, 1, lettera a) della legge provinciale 13/2009 individua i prodotti "a basso impatto ambientale" come i "prodotti agricoli e agroalimentari e bevande per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni inquinanti prodotte dal trasporto di tali prodotti dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo". L'art. 4, comma 2, lettera b), demanda a questo programma il compito di precisare, tra l'altro, il concetto di "«a basso impatto ambientale» ... individuando una soglia massima riguardante le emissioni di gas ad effetto serra conseguenti al trasporto dei prodotti e stabilendo le modalità per il calcolo della predetta soglia". A seguito della novella legislativa di cui all'articolo 16 della legge provinciale 9/2014, nella definizione di prodotti a basso impatto ambientale è stato, dunque, valorizzato il riferimento ad una soglia di emissioni inquinanti legata al trasporto e superata la quale un prodotto o una bevanda non possono essere qualificati a basso impatto ambientale.

PRODOTTI DI QUALITÀ RICONOSCIUTA E CERTIFICATA:

Possono essere ricompresi fra i prodotti di qualità riconosciuta e certificata i seguenti prodotti o categorie di prodotti agroalimentari: DOP, IGP, SGT, DOCG, DOC, IGT e, comunque, quei prodotti o categorie di prodotti agroalimentari che rispondono a caratteristiche definite da specifici disciplinari e che sono sottoposti a controllo e verifica di conformità ai predetti disciplinari da parte di Organismi di certificazione e attestazione riconosciuti.

ALTRI REQUISITI:

Tutti i prodotti oggetto del presente capitolato devono essere conformi alle normative vigenti per quanto riguarda: la produzione, il confezionamento, l'imballaggio, i materiali di imballaggio, l'etichettatura, lo stoccaggio, il trasporto e devono possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme nazionali e comunitarie.

I prodotti oggetto del presente capitolato speciale dovranno presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; i valori devono essere conformi al Reg. CE 2073/05 e s.m.i..

Latte, latticini e formaggi devono rispettare tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge in materia e devono essere preferibilmente di filiera trentina e provenire in ogni caso da uno stabilimento di produzione e/o confezionamento autorizzato ai sensi del Reg. CE 853/2004; in

particolare i prodotti lattiero-caseari dovranno riferirsi anche a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale Regolamento CE del Consiglio n.966 del 15/10/2009 e Decreto Ministeriale delle politiche agricole e forestali del 23/12/2009.

Tutti i prodotti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente, secondo D.M. 21/03/73, Reg. CE 852 e 1935 del 2004, Reg. CE 10/2011 e Reg. CE 1169/2011 ed essere conservati e trasportati secondo le indicazioni del produttore.

In caso di comprovati motivi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla fornitura prodotti provenienti da mercati in cui si siano verificati problemi che compromettano o possano compromettere la salute pubblica.

L'impiego di additivi deve essere conforme alla normativa vigente, salvo particolari restrizioni che saranno indicate in corrispondenza dello specifico alimento. Per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze coloranti o aromatizzanti si dovrà dare la preferenza a coloranti naturali ed aromi naturali.

Le derrate alimentari oggetto del presente capitolato dovranno essere fornite in confezioni integre, esenti da sporcizia superficiale e calibrate per peso e/o numero di pezzi alle esigenze della cucina. Dovrà essere posta particolare attenzione affinché gli imballaggi siano costituiti da materiale smaltibile e/o riciclabile nel massimo rispetto dell'ambiente e chiaramente riconoscibili al fine della raccolta differenziata dei rifiuti.

La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati né con segni di incuria dovuti all'impilamento e al facchinaggio.

Le carte od altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio dovranno essere sempre puliti e nuovi. Eventuali diciture dovranno essere stampate sulla parte non a contatto del prodotto.

Nel caso di prodotti confezionati la shelf life residua alla consegna deve essere pari al 70% ad eccezione dei prodotti freschissimi, con shelf life inferiore a 10 giorni, per i quali si tollera una percentuale ridotta al 50%. Shelf life inferiori saranno ammesse solo se giustificate da causa di forza maggiore e comunque il periodo di vita residua alla consegna dovrà essere sufficiente alle necessità della struttura richiedente.

Per i prodotti per i quali è espressamente richiesta la presentazione della scheda tecnica, essa dovrà riportare, in lingua italiana, almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione;
- marchio di produzione;
- elenco degli ingredienti;
- presenza eventuali allergeni o possibile contaminazione da essi;
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- la durata dell'alimento – shelf-life;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- caratteristiche del prodotto;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore o dell'importatore;
- il paese d'origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
- etichetta nutrizionale (ad esclusione che per i prodotti per cui non è prevista)
- la descrizione del tipo di imballaggio avendo cura di inserire tutte le informazioni indicate al presente punto 1 ed eventuali caratteristiche migliorative del medesimo (come la non permeabilità all'ossigeno, all'umidità – la schermatura dalla luce – la presenza di contenitori di vetro per i prodotti tonno in olio d'oliva, passata di pomodoro, olio, ecc);
- eventuali particolari tecniche di condizionamento del prodotto atte a preservare il prodotti
- dal deperimento (riempimento a caldo, in assenza della luce, in condizioni asettiche, ecc);

Nel caso di indisponibilità temporanea o definitiva di uno o più prodotti offerti in sede di gara, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione motivandone le cause. Potrà chiedere la sostituzione del prodotto indisponibile inviando, ove presente, la scheda tecnica del nuovo prodotto, in anticipo rispetto alla consegna purchè questo sia in possesso dei requisiti previsti dal capitolato ed offerti in sede di gara. I nuovi prodotti dovranno comunque essere autorizzati dal direttore dell'esecuzione del contratto o suo incaricato. Saranno a carico dell'aggiudicatario i costi di eventuali analisi a cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione verranno sottoposti i nuovi prodotti.

Anche l'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione di prodotti aggiudicati qualora siano sopraggiunte particolari problematiche inerenti la sicurezza alimentare o l'organizzazione dei servizi.

In tutti i casi in cui la sostituzione con prodotti di uguale qualità venga richiesta ai sensi dei punti precedenti l'aggiudicatario non potrà richiedere alcun adeguamento economico rispetto alla propria offerta presentata in sede di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio della fornitura, qualora avvenisse nelle more della stipula, dovrà consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice copia degli attestati di assoggettamento ai regimi di controllo e certificazione previsti per i prodotti biologici, prodotti a basso impatto ambientale, IGP, DOP, tradizionali o di qualità riconosciuta e certificata o equivalenti ed ogni altra certificazione atta a comprovare quanto offerto e dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per la fornitura personale con adeguata qualifica e formazione professionale e comunicare al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato, prima dell'inizio della fornitura, il nominativo di almeno un dipendente referente della fornitura il quale dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

Tutto il personale addetto alla manipolazione e alla consegna dei prodotti dovrà essere in possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti per l'esercizio di tali funzioni ai sensi della normativa vigente, nonché dalle eventuali disposizioni normative regionali o provinciali.

L'aggiudicatario, a tale scopo, prima dell'inizio della fornitura, dovrà comunicare i nominativi del proprio personale impiegato nelle consegne delle forniture, nonché dovrà segnalare tempestivamente eventuali sostituzioni.

L'aggiudicatario deve fare in modo che il proprio personale:

- a) sia munito di idoneo documento di riconoscimento (ciò vale anche per l'eventuale vettore terzo);
- b) si rivolga unicamente al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato in caso di particolari problemi che si manifestassero nell'esecuzione della fornitura.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs 81/2008 e s.m. e i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro di riferimento e dell'eventuale contratto integrativo provinciale.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza. In ogni caso, al fine di garantire l'osservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle norme e prescrizioni del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, l'Amministrazione applica quanto disposto dell'art. 30 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, compresa la ritenuta dello 0,50 per cento che verrà applicata sull'importo netto progressivo delle prestazioni e verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme generali nonché quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare con primaria Compagnia assicurativa, a propria cura e spese con effetti dalla data di decorrenza dell'appalto, (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto) adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti la fornitura appaltata.

La polizza deve comprendere:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto. L'assicurazione deve valere anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito dell'attività dell'assicurato. Alla qualifica di "terzo" non devono essere previste eccezioni/limitazioni: non devono essere esclusi dai terzi i dipendenti di Aziende diverse dall'Assicurato che partecipano a lavori di carico e scarico, o ad attività complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione; non devono essere esclusi dal novero dei terzi liberi professionisti, né professionisti in genere, né dipendenti dell'Ente che abbiano rapporti occasionali con l'Assicurato e frequentino l'Azienda per ragione del loro incarico.
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, anche occasionali, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
3. La garanzia R.C. dello smercio prodotti alimentari, che preveda la copertura dei danni cagionati a terzi dai generi alimentari venduti nonché, in caso di generi alimentari di produzione propria, per i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.
4. Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della polizza. In caso di avvio anticipato della fornitura, la trasmissione dovrà avvenire prima dell'avvio della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario disponga già di copertura assicurativa che contenga le garanzie richieste dal presente articolo potrà eventualmente avvalersene, presentando copia della polizza, corredata da atto di appendice rilasciato dalla Compagnia assicuratrice e contenente tutte le precisazioni di cui sopra.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
- b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*";
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*";
- e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
- j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

Il contratto ha durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso, presumibilmente dal 01/11/2023 e dovrà comunque essere garantita la fornitura anche per il periodo eventualmente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all'altra parte con un preavviso di 30 giorni, dal presente contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e programmatico, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o provinciali; ciò senza che l'Impresa possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Quest'ultima non potrà perciò vantare l'esistenza di alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della stazione appaltante volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del presente contratto.

Art. 7 – Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il valore stimato dell'appalto, determinato sulla base dei dati quantitativi presunti elencati nell'Allegato C "Modulo offerta economica", ammonta ad un importo presunto annuo di Euro 44.730,00 (iva esclusa) per un importo presunto complessivo per la durata contrattuale di 3 (tre) anni di Euro 134.190,00 (iva esclusa).

Art. 7 bis – Revisione prezzi

Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 50% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.

La procedura di revisione del prezzo si attiva su richiesta dell'appaltatore da presentarsi 60 giorni prima della scadenza dell'annualità. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, dalla ricezione della richiesta, decide in ordine alla stessa, accettando la richiesta o formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Resta fermo che, anche in deroga a quanto stabilito al comma 1 e seguenti, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, l'Amministrazione si riserva l'opportunità di rinegoziare su istanza dell'appaltatore, le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi, ferme le disposizioni di cui al successivo art. 31 in tema di inadempimento per forza maggiore.

Art. 8 – Costi per la sicurezza

Trattandosi di mera fornitura non si evidenziano rischi di interferenza e quindi non sono quantificati i relativi costi.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di sola fornitura, non dovranno essere indicati nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione contraente per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore. Con la firma del contratto, il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del servizio.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione scritta prima della sottoscrizione del contratto e, a pena di decadenza.

Art. 11 – Garanzia provvisoria

Ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.P. n. 2 dd. 09.03.2016 non è richiesta la garanzia provvisoria.

Art. 12 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'aggiudicatario verrà esentato dal deposito della garanzia definitiva qualora si avvalga di offrire un ulteriore miglioramento del prezzo.

L'eventuale miglioramento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere pari allo 0,75%.

Art. 13 – Procedimento di gara e aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990.

La fornitura verrà assegnata alla ditta che avrà presentato **l'offerta con il prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 16 comma 4) lett. b) della Legge Provinciale 09.03.2016 n. 2.

Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 16 – Offerta economica e determinazione del prezzo

L'offerta economica dovrà essere redatta secondo quanto riportato nell'Allegato C "Modulo offerta economica" e dovrà indicare l'importo unitario fisso al kg/lt/pz offerto per singolo articolo indicato in cifre ed in lettere, l'aliquota Iva di ogni singolo prodotto e l'importo complessivo parziale dato dalla moltiplicazione dell'importo unitario offerto per la quantità indicata dall'Amministrazione, nonché l'importo totale derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali offerti complessivamente, al netto degli oneri fiscali.

Le quantità indicate nell'Allegato C) "Modulo offerta economica", sono da considerarsi come riferimento, puramente orientativo, per il calcolo del fabbisogno, la cui quantificazione potrà variare in relazione a vari elementi. La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori e dovrà impegnare la ditta alle stesse condizioni, così che non potrà pretendere indennizzi di sorta se al lato pratico della fornitura risultasse un importo maggiore o minore per eventuali differenze in più o in meno rispetto ai fabbisogni indicati nel modello Offerta Economica.

La mancata indicazione di uno o più prezzi unitari comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

I prezzi d'offerta, espressi in cifre ed in lettere dovranno intendersi fissi ed impegnativi per tutta la durata della fornitura, salvo quanto specificato all'art. 7 bis del presente Capitolato.

Il prezzo d'offerta dovrà essere riferito all'unità di misura posta a fianco di ogni singolo prodotto.

Tutto è approssimato alla seconda cifra decimale, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è maggiore od uguale a 5.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e l'importo espresso in lettere prevarrà il prezzo espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La "non-compilazione" del modello Offerta Economica comporta l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

I singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compresi la predisposizione delle derrate per la consegna, il trasporto e la consegna presso la struttura.

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 17 – Trasporto, consegna e circolazione mezzi in struttura

L'aggiudicatario può avvalersi di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti. L'aggiudicatario deve dare comunque specifica e preventiva informazione all'Amministrazione della presenza di un vettore terzo rispetto all'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario risponde, sempre e comunque, direttamente della corretta esecuzione del contratto.

L'Amministrazione non sarà coinvolta nei rapporti tra l'aggiudicatario e l'eventuale vettore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere motivatamente l'immediata sostituzione del vettore laddove questi non garantisca la regolarità del trasporto e la puntualità.

La circolazione all'interno dell'APSP da parte degli automezzi della ditta aggiudicataria o dei propri fornitori è limitata alla zona di carico e scarico accessibile dall'ingresso fornitori e dall'autorimessa. La marcia dovrà avvenire "a passo d'uomo" e gli automezzi potranno rimanere in sosta nella zona sopra richiamata, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Non potranno quindi rimanere parcheggiati nella zona di manovra per alcun motivo. Gli automezzi dovranno essere dotati di funzionante segnalatore acustico di retromarcia. Nel servizio oggetto del presente Capitolato è compresa l'attività di consegna della merce al magazzino. La consegna dovrà avvenire in modo da non arrecare danno alle persone, agli arredi, alle attrezzature presenti ed alle strutture stesse. Nessuna attrezzatura potrà rimanere, per nessuna ragione, incustodita.

Art. 18 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

Nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017, viene definito che:

formaggio, latte UHT, yogurt, uova, devono provenire:

- **per almeno il 20%** espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (Ce) 834/2007/Ce e relativi regolamenti attuativi;

- **per almeno il 10%** espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma Uni 11233:2009), da prodotti Igp Dop e Stg – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (regolamento Ce n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e regolamento (Ce) n. 509/2006), da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999, nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino"). Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del regolamento 589/2008 della Commissione europea in applicazione del regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità" definiti da ogni singola stazione appaltante. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo;

- in ogni caso, **per almeno il 60%** espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.

Verifica:

Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Si ricorda che per i prodotti biologici, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio della fornitura qualora avvenisse nelle more della stipula, l'impresa dovrà presentare idonea documentazione che attesti il rispetto di quanto definito nell'art. 2 del presente Capitolato.

Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009. 7

Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ad es. Marchio Qualità Trentino per cui si rinvia al sito <http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/come-ottenere-la-licenza-duso-del-marchio-qualita-trentino/>).

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

Si ricorda che per i prodotti IGP, DOP, tradizionali e prodotti di qualità riconosciuta e certificata offerti, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio della fornitura qualora avvenisse nelle more della stipula, l'impresa dovrà presentare idonea documentazione che attesti il rispetto di quanto definito nell'art. 2 del presente Capitolato e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017

- **Requisiti degli imballaggi**

L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi - Riutilizzo x UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Verifica:

L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare, ecc.).

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 «Assezzioni Ambientali Autodichiarate» (ad esempio attraverso il simbolo del ciclo di Mobius) o fornita in base alla norma UNI EN ISO 14024 «Etichettatura ambientale di tipo I» o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio «Plastica Seconda Vita» ed equivalenti).

- **Trasporti - uso di automezzi a basso impatto ambientale**

Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Mezzi di trasporto su ferro,
- Veicoli euro 4,
- Veicoli elettrici,
- Vetture ibride.

Verifica:

L'offerente deve fornire una scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, sottoscritta dal legale rappresentante che rispetti le seguenti indicazioni: la tipologia del mezzo di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

Art. 19 – Modalità ed orari delle consegne

L' A.P.S.P. comunicherà di volta in volta, il **mercoledì** antecedente la settimana di consegna, **a mezzo ordine scritto trasmesso via e-mail o fax**, il tipo e la quantità delle merci che intende ricevere nei luoghi stabiliti.

In caso di urgenza l'ordine può essere anticipato telefonicamente e seguirà ordine scritto a conferma.

La consegna dovrà avvenire **il lunedì della settimana seguente, tra le ore 07.00 e le ore 11.00**, franco di ogni rischio e spesa, con mezzi idonei alla qualità delle merci trasportate che dovranno essere poste nei magazzini dell'A.P.S.P. a cura del fornitore.

In ogni caso, differenti orari e giornate dovranno sempre essere concordate ed autorizzate dall'A.P.S.P.

Le forniture dovranno corrispondere alla pezzatura, peso e confezionatura richiesti, eventuali eccedenze in più o generi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, considerate eccessive o improprie dall'Amministrazione verranno considerati **non autorizzati e pertanto non pagati**.

La merce dovrà essere corredata dalla relativa bolla di accompagnamento o documento di trasporto, riportante l'esatta indicazione della tipologia e della quantità delle merci consegnate. L'Amministrazione si riserva di far eseguire ispezioni sulle forniture e sottoporre alle analisi tecniche di laboratorio, presso Istituti legalmente riconosciuti, nelle modalità e presso gli organismi stabiliti dalla legge, i campioni prelevati dalla merce consegnata. La ditta appaltatrice si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi oltre naturalmente le sanzioni previste nel presente Capitolato.

La merce dovrà essere corredata di apposita etichetta che riporti i dati di provenienza, confezionamento, scadenza e quanto altro necessario alla "Rintracciabilità" della stessa, ai sensi del Reg. CE 178/2002.

La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nelle ore e nei luoghi indicati. Nessun fatto può essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nelle consegne.

Ai fini del presente articolo si rileva che l'attività dell'Amministrazione presso le strutture non comporta rischi interferenziali.

Durante il periodo contrattuale l'A.P.S.P. potrà chiedere la fornitura occasionale di altri prodotti non compresi nel modello Offerta Economica, il cui prezzo unitario dovrà essere concordato prima della consegna tra l'aggiudicatario e il responsabile della gestione del contratto.

Art. 20 – Norme in materia di igiene alimentare

Si richiama quanto stabilito dal:

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 21 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino dell'A.P.S.P..

La fatturazione della merce, dovrà avvenire, a norma di legge **in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFMJAE)** con esplicito riferimento alle bolle di accompagnamento o al documento di trasporto che devono essere riportati; deve inoltre riportare il codice identificativo di gara (CIG); in mancanza di tali elementi l'A.P.S.P. non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

Art. 22 - Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 29.

La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

La stazione appaltante potrà inoltre effettuare controlli quali-quantitativi della merce all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino dell'Ente e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati, a cura degli incaricati dell'A.P.S.P., campioni di merce per l'accertamento delle caratteristiche richieste (verifica dello stato di conservazione dei prodotti consegnati, la genuinità degli stessi, la loro rispondenza alla vigente normativa nonché al presente Capitolato).

E' comunque facoltà dell'Amministrazione disporre, a proprie spese, opportune analisi di tipo chimico - fisico o microbiologico tramite laboratori di analisi scelti dalla stessa o facendo intervenire la competente Autorità Sanitaria. Le eventuali spese per le analisi qualitative, saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultassero difformi dal presente capitolato.

Art. 23 - Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 25 – Subappalto

Il subappalto è consentito solo limitatamente alle attività di trasporto. Non sono consentiti altri subappalti.

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto della gara, deve compilare all'interno dell'“**Allegato A la Parte 2.2: INFORMAZIONI SUL RICORSO AL SUBAPPALTO**”.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 26 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 27 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Castel Ivano (TN), e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 29 – Penali

In caso di mancata corrispondenza della merce consegnata ai requisiti richiesti, o si verificasse qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal presente

Capitolato, l'Amministrazione respingerà la merce al fornitore che dovrà sostituirla entro 24 ore e ne darà comunicazione inviandogli un modulo definito "di non conformità".

Qualora il fornitore non provveda alla consegna della merce o non la sostituisca entro i termini stabiliti l'A.P.S.P. potrà procedere all'acquisto diretto sul mercato di beni similari, addebitando al fornitore una penalità massima del 10% del valore complessivo della merce non consegnata, oltre al maggior costo derivante dall'acquisto effettuato sul libero mercato (a = prezzo libero mercato, b = prezzo di gara, c = maggiori oneri da attribuire all'appaltatore, "a - b = c" a cui verrà aggiunto il 10% del valore di "a").

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Art. 30 – Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 31 – Clausola di forza maggiore

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempienza dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 32 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 33 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 34 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 35 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'A.P.S.P. "Redenta Floriani", identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'A.P.S.P. "Redenta Floriani" della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'A.P.S.P. "Redenta Floriani".

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 36 – Codice di comportamento e obblighi in materia di legalità

L'appaltatore si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 28 aprile 2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" - www.apspstrigno.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Dati aggregati attività amministrativa". A tal fine dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato. Si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. può comportare la risoluzione del contratto.

Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P.", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 28 aprile 2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale dell'A.P.S.P. "Redenta Floriani" - www.apspstrigno.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Dati aggregati attività amministrativa".

Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 37 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 38 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 39 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Direttore
Dott. Marco Saggiorato
(Documento firmato digitalmente)